



Genova, 10 Gennaio 2020

Oggetto: Circolare informativa n. 12/19

Sommario

Sezione 1: Aggiornamenti in breve	2
1. Nuovo saggio di interesse legale dal 1° Gennaio 2020 allo 0,05%	2
2. Legge di Bilancio 2020	2
3. Risoluzione 110/2019: chiarimenti sulle nuove regole per le compensazioni in F24	2
4. Risoluzioni 108 e 109 del 2019: versamento ritenute negli appalti	3
5. Tabelle ACI 2020 con fringe benefit al 30% fino al 30 giugno	4
6. Esoneri dall'obbligo dei corrispettivi telematici	5
7. Ravvedimento operoso per i tributi locali	6
8. Direttiva 2018/1910: nuova disciplina delle cessioni intracomunitarie	6
9. Direttiva 2018/1910: cessioni a catena intracomunitarie	7
10. Servizio consultazione delle fatture elettroniche	7
11. Sanzioni in caso di tardiva trasmissione della fattura elettronica	8
12. Prima bozza della Dichiarazione IVA 2020 per l'anno 2019	8
Sezione 2: Approfondimenti	9
13. La distribuzione di dividendi a società semplici	9
14. Novità dal 1° gennaio 2020 per le dichiarazioni d'intento	9
15. Gli ordini elettronici del Sistema Sanitario Nazionale slittano al 01/02/2020	10
16. Cumulabilità tra incentivi alla produzione di energia elettrica e Tremonti ambiente	11
17. Comunicazione CCIAA del titolare effettivo	11
18. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza	12
Sezione 3: Principali adempimenti	13
19. Mese di Gennaio 2020	13

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Piazza Velasca 8
20122 MILANO
Tel +39 02 76004104
Fax +39 02 76000714

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. Nuovo saggio di interesse legale dal 1° Gennaio 2020 allo 0,05%

Con Decreto del Ministero dell'Economia del 12 dicembre 2019 è stata ridotta dal 1° gennaio 2020 la misura degli interessi legali allo 0,05% annuo. Si riporta di seguito un riepilogo dell'andamento del saggio di interesse legale negli ultimi anni.

PERIODO	SAGGIO	NORMA
01/01/2012 – 31/12/2013	2,50 %	DM Economia 12/12/2011
01/01/2014 – 31/12/2014	1,00 %	DM Economia 13/12/2013
01/01/2015 – 31/12/2015	0,50 %	DM Economia 11/12/2014
01/01/2016 – 31/12/2016	0,20 %	DM Economia 11/12/2015
01/01/2017 – 31/12/2017	0,10 %	DM Economia 07/12/2016
01/01/2018 – 31/12/2018	0,30 %	DM Economia 13/12/2017
01/01/2019 – 31/12/2019	0,80 %	DM Economia 12/12/2018
01/01/2020 – in vigore	0,05 %	DM Economia 12/12/2019

L'effetto più importante riguarda il calcolo delle somme da pagare in seguito al ravvedimento operoso ex art. 13 del d.lgs. 472/97.

2. Legge di Bilancio 2020

La legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019.

Il testo, approvato nella versione definitiva dalla Camera, non ha subito modifiche rispetto alla versione approvata dal Senato. Sono molteplici le novità in materia di fisco, lavoro e finanziamenti. Per un approfondimento sul provvedimento approvato si rimanda alla circolare speciale dello Studio.

3. Risoluzione 110/2019: chiarimenti sulle nuove regole per le compensazioni in F24

L'agenzia delle Entrate interviene con la risoluzione 110 del 31 dicembre 2019 fornendo prime utili indicazioni sulle novità introdotte dal decreto fiscale (d.l. 124/19) in tema di compensazioni orizzontali ed in particolare:

- sull'estensione ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), dell'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. Si ricorda, infatti, che in precedenza tale obbligo era previsto solo per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA.



- sull'ampliamento delle tipologie di crediti d'imposta che devono essere compensati presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Più precisamente, i crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta e le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.

Viene precisato che la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi o Irap è obbligatoria soltanto per i tributi identificati dai codici riportati nella tabella allegata alla risoluzione (disponibile qui di seguito) fra le categorie: ***imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali, Irap e Iva***. Questo conferma che gli altri crediti di imposta non richiedono la preventiva presentazione della dichiarazione e in particolare tutti i crediti di imposta che transitano nel quadro RU.

La risoluzione precisa, inoltre, che i crediti di imposta maturati nel periodo di imposta 2018, e quindi risultanti nella dichiarazione presentate nel 2019, potranno essere liberamente compensati anche nel corso del 2020. Ciò fino a quando sarà presentata la dichiarazione dei redditi per il 2019 in quanto a quel punto i crediti non ancora utilizzati verranno rigenerati nel 2019 e quindi rientreranno nel nuovo regime.

Infine, in allegato alla risoluzione, si può trovare l'elenco dei codici tributo la cui compensazione deve essere effettuata mediante F24 e quindi dal 2020 utilizzando i servizi telematici della Agenzia. Vengono riprodotti anche i codici tributo per cui è consentita la compensazione verticale (senza obbligo di presentazione telematica).



Risoluzione
compensazioni F24 .

Allegato:

4. Risoluzioni 108 e 109 del 2019: versamento ritenute negli appalti

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 108 del 23/12/2019, ha fornito i primi chiarimenti in relazione all'art. 4 del d.l. 124/2019 (c.d. decreto fiscale) relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impiegati negli appalti, precisando in particolare la decorrenza dei nuovi obblighi introdotti.

La risoluzione ha chiarito infatti che "la previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020".

Con la risoluzione n. 108, inoltre, è stato fornito un ulteriore chiarimento in relazione alla funzione di controllo svolta dal committente. L'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve



versare le ritenute procedendo “con distinte deleghe per ciascun committente”. La risoluzione ha chiarito che tale modalità di versamento è prevista per permettere al committente di svolgere la funzione di controllo finalizzata a verificare il versamento delle ritenute. Il committente dovrà verificare il versamento delle ritenute sulla base dei dati forniti dall’impresa (le ore lavorative, la remunerazione e le ritenute operate dall’impresa). Nel caso in cui il committente dovesse riscontrare un inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e informare l’Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.

Con la risoluzione n. 109 del 24/12/2019 sono state invece definite le modalità di compilazione del modello F24 da parte dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice:

- nel campo “codice fiscale”, è indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento.
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”.

Viene precisato che i modelli “F24” compilati secondo le istruzioni sopra riportate sono consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il “cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

5. Tabelle ACI 2020 con fringe benefit al 30% fino al 30 giugno

Sono state pubblicate sul Supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Gli importi definiti in tali tabelle rilevano per la determinazione del fringe benefit 2020, ma sono divise in due serie: una valida fino al 30 giugno 2020 e l’altra dal 1° luglio 2020 (qui il [link](#)).

La distinzione deriva dalle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020, che ha di fatto sostituito l’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR a partire dai contratti stipulati dal 1/7/2020 nel seguente modo:



Data stipula contratto successiva al 1/7/2020	Fringe benefit	
	2020	2021 e a regime
fino a 60 CO ₂ g/km	25%	25%
da 60 a 160 CO ₂ g/km	30%	30%
da 160 a 190 CO ₂ g/km	40%	50%
Oltre 190 CO ₂ g/km	50%	60%

In pratica, l'importo riconosciuto come fringe benefit viene parametrato a seconda del livello di inquinamento del veicolo. Per i contratti stipulati fino al 30/06/2020 continua invece ad applicarsi la percentuale del 30% prevista dalla vecchia disciplina.

6. Esoneri dall'obbligo dei corrispettivi telematici

A partire dall'1/1/2020, la generalità dei soggetti passivi IVA che effettua operazioni per le quali è previsto l'esonero dalla fatturazione, ai sensi dell'art. 22 del DPR 633/72, sarà tenuta ad adempiere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, fatte salve specifiche ipotesi di esonero.

Gli obblighi si applicavano in via anticipata, dall'1/7/2019, per i soggetti che nel 2018 hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro.

Il DM 10/05/2019, recentemente modificato dal DM 24/12/2019, elenca le operazioni escluse dalla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. In particolare:

- quelle già escluse dall'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell'art. 2 del DPR 696/96 (es. cessioni di giornali quotidiani, tabacchi, somministrazioni di alimenti e bevande presso mense aziendali, ecc.), del DM 13 febbraio 2015 (servizi resi da soggetti concessionari del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) o del DM 27 ottobre 2015 (servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati consumatori);
- i servizi di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito certificate mediante biglietto di trasporto;
- le operazioni effettuate a bordo di navi aerei o treni nel corso di un trasporto internazionale.

Sono inoltre escluse le operazioni "collegate e connesse" a quelle già escluse ed elencate sopra ovvero quelle effettuate "in via marginale" (considerandosi marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l'1% del volume d'affari).

Secondo la risposta fornita dall'Agenzia delle entrate all'istanza di interpello n. 198/2019 sono infine escluse dall'obbligo i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico indiretto.



7. Ravvedimento operoso per i tributi locali

L'articolo 10-bis del DL 124/2019 (c.d. decreto fiscale) abroga il comma 1-bis dell'articolo 13 del DLgs 472/1997 che limitava l'applicazione della disciplina del c.d. "ravvedimento operoso" ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, ai tributi doganali e alle accise, estendendola di fatto a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali.

Non è stato tuttavia abrogato il comma 1-ter dell'articolo 13 che prevede che la causa ostativa al ravvedimento, rappresentata dal ricevimento di un atto della procedura di controllo, non si applica ai tributi gestiti dall'agenzia delle Entrate. A stretto rigore, dunque, ne dovrebbe conseguire che, con riferimento ai tributi comunali, la notifica di un mero questionario continua ad essere ostativa della regolarizzazione agevolata per la totalità delle violazioni riferite al medesimo anno. È chiaro però che questa interpretazione ha poco senso. Se così fosse, infatti, mentre un generico questionario integrerebbe per l'appunto una causa ostativa, la constatazione di una violazione con un Pvc (fattispecie non infrequente nel campo del prelievo sui rifiuti) risulterebbe ancora regolarizzabile, creando una irragionevole disparità di trattamento.

8. Direttiva 2018/1910: nuova disciplina delle cessioni intracomunitarie

L'art. 138 della direttiva 2006/112/CE, così come risultante dalle modifiche applicabili dall'1/1/2020 secondo la direttiva 2018/1910, prevede che una cessione intracomunitaria potrà beneficiare del regime di non imponibilità a condizione che il cessionario "sia identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio" e che egli abbia "comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA".

Pertanto, se l'acquirente non indica al fornitore un numero di identificazione IVA inserito nel VIES, non si considereranno integrate le condizioni per l'applicazione del regime di non imponibilità di cui al citato art. 138 della direttiva 2006/112/CE ed il cedente risulterà tenuto ad applicare l'IVA.

In aggiunta, il beneficio della non imponibilità risulterà escluso (con conseguente applicazione dell'IVA all'operazione) anche nel caso in cui il cedente non abbia rispettato l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT (artt. 262 e 263 della direttiva 2006/112/CE) o li abbia presentati non riportando correttamente le informazioni relative alla cessione (tra le quali rientrerebbe anche il numero identificativo IVA del cessionario), a meno che lo stesso non sia in grado di giustificare debitamente la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.

Le disposizioni contenute nella direttiva 2018/1910 non sono state ancora recepite dall'ordinamento italiano. In proposito, il 12/12/2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il disegno di legge di delegazione europea 2019, che delega il Governo, fra



l'altro, al recepimento della direttiva in esame.

Sul punto Assonime, con la circolare n. 29 del 19/12/2019 ritiene che le disposizioni della direttiva 2018/1910 non siano suscettibili di immediata applicazione, necessitando di un recepimento formale da parte del legislatore nazionale.

9. Direttiva 2018/1910: cessioni a catena intracomunitarie

La direttiva 2018/1910 del 4/12/2018 individua con maggiore precisione il soggetto a cui attribuire il trasporto dei beni nelle operazioni "a catena" intracomunitarie, tra cui rientra le triangolazioni, senza intervenire sulle regole generali.

Nei casi di cessioni a catena – in cui siano coinvolti almeno tre soggetti passivi e i beni siano trasportati dal Paese del primo cedente a quello dell'ultimo cessionario – l'articolo 36-bis prevede, quale regola generale, che il trasporto deve essere attribuito alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Bisogna, però, tenere conto di due aspetti:

1. lo stesso articolo 36-bis prevede una deroga quando l'operatore intermedio comunichi al cedente di possedere un numero di identificazione nel Paese da cui i beni sono spediti o trasportati: in questo caso, la cessione tra cedente e operatore intermedio si considera nazionale ed è imponibile nel Paese del cedente;
2. lo stesso articolo non rileva quando il trasporto è effettuato da o per conto del primo fornitore della catena ovvero da o per conto del soggetto destinatario finale: in queste due ipotesi il trasporto è imputato rispettivamente alla prima cessione o all'ultima.

Rimangono inalterate le disposizioni generali previste agli articoli 141 e 197 della direttiva 2006/112, perciò continua a operare anche dopo il 31/12/2019 l'istituto del soggetto passivo «designato debitore d'imposta» in presenza di transazioni triangolari dove è l'operatore intermedio che cura il trasporto dei beni dal Paese membro del primo cedente a quello del Paese membro del destinatario.

10. Servizio consultazione delle fatture elettroniche

Si ricorda che, sul portale Fatture e corrispettivi, è attiva la funzionalità che consente agli operatori Iva di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate. Stessa opportunità anche per i consumatori finali, che possono sottoscrivere l'adesione al servizio nell'area riservata di Fisconline.

Per accedere al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 01/01/2019 è necessario aderire al servizio di consultazione entro il prossimo **29/02/2020** (scadenza prorogata con provv. dell'AdE n. 1428541 del 17/12 rispetto a quella originaria del 20/12).



11. Sanzioni in caso di tardiva trasmissione della fattura elettronica

Con la risposta all'interpello n. 528 del 16/12/2019, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato i profili sanzionatori riguardanti la tardiva trasmissione delle fatture elettroniche. In particolare l'Agenzia ha affermato che la trasmissione in un termine superiore a quello di dodici giorni, definito dall'art. 21 del d.p.r. 633/72, ma comunque entro la data prevista per l'effettuazione della liquidazione periodica IVA è sanzionabile in misura fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro secondo l'art. 6 del d.lgs. 471/97) in quanto trattasi di violazione formale che non incide sulla corretta liquidazione del tributo.

12. Prima bozza della Dichiarazione IVA 2020 per l'anno 2019

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la bozza del modello di dichiarazione Iva 2020 per l'anno 2019.

La principale novità è l'inserimento del quadro "VP" riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di comunicare, con la dichiarazione annuale Iva, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche del IV trimestre 2019. In questo caso la dichiarazione annuale Iva deve essere presentata entro il 29 febbraio che cadendo di sabato slitta al 2 marzo.

Il "VQ", altro quadro di nuovo inserimento, riguarda la rideterminazione del credito Iva in presenza di versamenti non spontanei derivanti principalmente da comunicazioni di irregolarità.

Nel frontespizio è stata prevista la casella «esonero dall'apposizione del visto di conformità» per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e che sulla base delle relative risultanze sono esonerati. Si ricorda che l'esonero dall'apposizione del visto opera fino a un importo a credito non superiore a 50mila euro annui qualora sia stato raggiunto il punteggio di 8 ed è valido sia per il rimborso Iva sia per la compensazione. Questa circostanza ha comportato una modifica anche al quadro «26PR» relativo all'Iva di gruppo in presenza di qualche società che rientra nel mondo ISA.

Nel quadro degli acquisti il rigo "VF16" è scomposto in due campi: nel primo rigo vanno indicati gli acquisti non imponibili senza utilizzo del plafond, gli acquisti intracomunitari e quelli interni di cui all'articolo 58 del D.I. 331/1993. Nel secondo campo vanno indicati gli acquisti intracomunitari esenti da Iva (articolo 42) e le importazioni oggettivamente non soggette a Iva ad esempio per effetto di lettere di intenti o di operazioni di cui all'articolo 9 del decreto Iva.



Sezione 2: Approfondimenti

13. La distribuzione di dividendi a società semplici

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 124/2019 diventa efficace il nuovo sistema di tassazione dei dividendi di fonte italiana distribuiti a società semplici residenti in Italia (articolo 32-ter).

Se il dividendo è corrisposto da Srl o Società con azioni non dematerializzate, queste, devono sapere se fra i soci della società semplice vi sono persone fisiche “non imprenditori”, società di capitali, enti commerciali o società in nome collettivo o in accomandita semplice residenti in Italia.

Se, infatti nella compagine sociale della società semplice vi sono queste tipologie di contribuenti, il dividendo si considera percepito direttamente dal socio. Ciò comporta che:

- la parte di dividendo imputabile ai soci persone fisiche residenti in Italia non imprenditori è soggetta alla ritenuta d'imposta del 26%;
- la parte di dividendo imputabile a società in accomandita semplice o in nome collettivo residenti in Italia non è soggetta a ritenuta e il reddito dovrà essere dichiarato direttamente da tali società nella misura del 58,14 per cento. Certamente dovrà essere rilasciato il modello Cupe e dovrà essere compilato il modello 770, ma non è ancora stato chiarito se tale adempimento sarà posto a carico della società semplice come sembra auspicabile;
- stessa procedura per la parte di dividendo imputabile a società di capitali o enti commerciali si applicano le stesse regole di cui al punto precedente, con l'unica avvertenza che in questo caso il dividendo concorrerà a formare il reddito nella misura del 5%;

La parte di dividendo imputabile ad altre categorie di soci (ad esempio, enti non commerciali o soggetti non residenti) concorrerà invece a formare il reddito complessivo della società semplice da attribuire ai soci per trasparenza nella misura del 100%.

14. Novità dal 1° gennaio 2020 per le dichiarazioni d'intento

Le novità in tema di dichiarazioni d'intento, introdotte dal d.l. 34/2019, sono entrate in vigore dal 1/1/2020, in attesa di un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che illustri le modalità operative. Di seguito sono riportati i cambiamenti approvati:

- Il cliente non è più tenuto a consegnare al proprio fornitore la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- Viene meno l'obbligo, sia per gli esportatori abituali che per i rispettivi fornitori, di



- numerare progressivamente le dichiarazioni di intento e di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell'art. 39, del D.P.R. 633/1972;
- Viene meno l'obbligo, ricadente solo in capo ai fornitori, di esporre i dati delle lettere di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale (Quadro VI);
 - La dichiarazione può riguardare anche più operazioni senza che le stesse debbano avvenire necessariamente tra le stesse parti. La modifica normativa recepisce la R.M. 38/E/2015 ove è stata ammessa la possibilità di utilizzare una lettera di intento anche per una serie di operazioni doganali d'importazione,;
 - il decreto crescita ritorna alla sanzione proporzionale per il fornitore, pari dal 100% al 200% dell'imposta, nel caso in cui il cliente non abbia regolarmente presentato la dichiarazione di intento, ma anche se, pur essendo stata presentata regolarmente, il fornitore non abbia operato il controllo della stessa (riscontrandone telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate).

È stato inoltre introdotto l'obbligo di indicare, in fattura o nella documentazione doganale, gli estremi del protocollo di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento.

15. Gli ordini elettronici del Sistema Sanitario Nazionale slittano al 01/02/2020

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato le modifiche al Decreto Ministeriale 7 dicembre 2018 concernente "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale".

Le nuove date definite sono le seguenti:

Gestione ordini elettronici tramite NSO:

- 01/02/2020: per la fornitura di beni;
- 01/01/2021: per la fornitura di servizi.

Obbligo di inserimento tripletta di identificazione ordine NSO (identificativo del soggetto che ha emesso l'ordine; identificativo del documento, associato da chi ha emesso l'ordine; data del documento) nella fattura elettronica ai fini della corretta liquidazione e successivo pagamento da parte degli enti SSN:

- 01/01/2021: per fatture relative a beni;
- 01/01/2022: per fatture relative a servizi.



16. Cumulabilità tra incentivi alla produzione di energia elettrica e Tremonti ambiente

Da tempo si discute sull'ammissibilità del cumulo per gli impianti fotovoltaici degli incentivi alla produzione di energia elettrica - riconosciuti dal III, IV e V Conto energia - con la detassazione per investimenti ambientali prevista dalla Legge finanziaria del 2001 (Tremonti ambiente). Sul punto si sono aperte diverse cause, sia in ambito amministrativo che tributario, che riguardano agevolazioni fiscali e tariffarie già fruite per le quali, secondo alcune interpretazioni, ci sarebbe un divieto di cumulo.

Il decreto fiscale appena convertito in Parlamento aderisce alla tesi del divieto di cumulo, definendo a livello normativo una procedura diretta a consentire al contribuente di sanare la sua posizione. L'art. 36 infatti prevede per tali imprese la possibilità, aperta fino al 30 giugno, di restituire il beneficio fiscale maturato, senza sanzioni o interessi, e rinunciare al contenzioso eventualmente avviato.

Le imprese, quindi, potranno mantenere il diritto a beneficiare del Conto energia, pagando però una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione a suo tempo effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione ambientale, l'aliquota d'imposta (Ires o Irpef) di tempo in tempo vigente.

Chi vuole avvalersi della definizione dovrà presentare una comunicazione all'agenzia delle Entrate. Il contenuto di questa comunicazione sarà oggetto di un provvedimento dell'agenzia, da emanare nel giro di due mesi. Il contribuente dovrà anche indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni, assumendosi l'impegno a rinunciare ai giudizi.

La presentazione della comunicazione e il pagamento degli importi in restituzione dovranno avvenire entro il 30 giugno del 2020.

17. Comunicazione CCIAA del titolare effettivo

Il 2020 vedrà la nascita del registro dei titolari effettivi, con l'obbligo, per società di capitali (srl, spa e cooperative), associazioni, comitati riconosciuti, fondazioni e trust di comunicare i relativi titolari effettivi all'istituendo registro. Oltre alla scadenza degli invii prevista per il 15 marzo 2021 (ma che secondo la stampa specializzata inizierà presumibilmente nell'autunno 2020), comune per tutte le tipologie di società, enti e trust, viene previsto altresì che in fase di nascita della società o dell'ente (per le costituzioni successive al 15 marzo 2021) o in caso di variazione del titolare effettivo (dei soci di controllo o del legale rappresentante), l'obbligo dovrà essere assolto entro 30 giorni.

La bozza di decreto emanato dal MEF, di concerto con il MISE, previsto dal D.lgs. 231/2007 istitutivo del registro, è stata inserita in consultazione il 20 dicembre (con termine per gli invii di proposte entro il 28 febbraio 2020).

Le sanzioni amministrative sulle società ed enti (da 103 a 1.032 euro come previsto dall'art. 2630



c.c.), previste dal comma 1 dell'art. 21 del D.lgs. 231/2007, saranno irrogate dalle Camere di commercio. L'irrogazione della sanzione verrà effettuata su tutti i membri del CdA e, nel caso di presenza di collegio sindacale o sindaco unico, anche su questi ultimi qualora essi non provvedano in via sostitutiva.

18. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Impianto di videosorveglianza: non basta il consenso dei dipendenti ad essere ripresi

Per l'installazione di un impianto di videosorveglianza nei locali di un'azienda non basta il consenso scritto dei dipendenti, ma si rende necessario l'accordo sindacale o l'autorizzazione rilasciata dall'ITL (art. 4, Legge n. 300/1970). È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 50919 del 17 dicembre 2019, secondo la quale l'installazione dei suddetti impianti - funzionali al controllo a distanza sull'esercizio delle mansioni del personale - riguarda l'interesse collettivo alla tutela della dignità dei lavoratori, motivo per il quale si rende necessario il confronto con le rappresentanze sindacali. Il datore di lavoro che procede all'installazione di telecamere senza aver ottenuto un previo accordo sindacale o l'autorizzazione di cui sopra, rischia una condanna al pagamento di un'ammenda salata.

Pubblicate le bozze dei modelli dichiarativi

In data 20 dicembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale le bozze dei modelli dichiarativi 730/2020, CU/2020 e 770/2020, relativi al periodo di imposta 2019.

Pubblicato il bando ISI 2019: finanziamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2019, l'estratto dell'Avviso pubblico ISI 2019 dell'INAIL finalizzato al finanziamento di progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale che siano iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura, oltre che gli enti del terzo settore.

Congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo il parto: istruzioni

L'INPS, con la Circolare n. 148 del 12 dicembre 2019, è intervenuto per fornire le istruzioni operative in tema di periodo indennizzabile di maternità. In particolare, l'Istituto si è soffermato sul diritto alla fruizione dei 5 mesi di congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo il parto ed entro i 5 mesi successivi allo stesso.



Sezione 3: Principali adempimenti

19. Mese di Gennaio 2020

DATA	ADEMPIMENTO	
16 Gennaio	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente, al netto dell'acconto versato in data 27 dicembre 2019
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
20 Gennaio	IMPOSTA DI BOLLO SULLE E-FATTURE <i>IV trim 2019</i>	Termine ultimo per il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel IV° trimestre 2019.
27 Gennaio	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile/trimestrale)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese/trimestre precedente nei confronti di soggetti UE
31 Gennaio	DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	Termine ultimo per la presentazione della "dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale" contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente
	BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI	Fino al 31 gennaio 2020 è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari incrementali realizzati nell'anno 2019 per i soggetti che hanno presentato la comunicazione per l'accesso al bonus.
	PROVVIGIONI <i>IV trim 2019</i>	Invio del conto provvigioni e liquidazione agli agenti e rappresentanti delle provvigioni del trimestre precedente
	ESTEROMETRO <i>Dicembre 2019</i>	Termine per l'invio dell'esterometro (dati fatture da e verso l'estero).

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.